

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1954

(20^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegno di legge:

« Ammissione dei laureati e diplomati ciechi a concorsi per cattedre di materie che non comportino correzione di elaborati scritti ed estensione ad essi concorrenti delle norme preferenziali di cui al decreto-legge 5 luglio 1943, numero 1176, e successive modificazioni » (430)
(Di iniziativa del senatore Cermignani) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 251, 253, 255, 257, 258, 259
AGOSTINO	253, 254, 257
CARISTIA	255, 258
CONDORELLI, <i>relatore</i>	251, 253, 254, 255
DONINI	254, 255, 256, 257
JERVOLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	255
LAMBERTI	256, 258
MAGRÌ	253, 256, 257
ROFFI	254, 255
RUSSO Luigi	253, 255, 256, 257, 258
RUSSO Salvatore	253, 254
TIRABASSI	256, 258

La seduta è aperta alle ore 9,20.

Sono presenti i senatori: Banfi, Canonica, Caristia, Ciasca, Condorelli, Donini, Elia, Giardina, Lambertini, Magrì, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggione, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore e Tirabassi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Jervolino.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Cermignani è sostituito dal senatore Agostino.

LAMBERTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Cermignani: « Ammissione dei laureati e diplomati ciechi a concorsi per cattedre di materie che non comportino correzione di elaborati scritti ed estensione ad essi concorrenti delle norme preferenziali di cui al decreto-legge 5 luglio 1943, n. 1176, e successive modificazioni » (430).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, di iniziativa del senatore Cermignani: « Ammissione dei laureati e diplomati ciechi a concorsi per cattedre di materie che non comportino correzioni di elaborati scritti ed estensione ad essi concorrenti delle norme preferenziali di cui al decreto-legge 5 luglio 1943, n. 1176, e successive modificazioni ».

CONDORELLI, *relatore*. Il disegno di legge proposto dal senatore Cermignani si propone nell'articolo 1 di consacrare con legge quella

che ormai è una prassi, perchè i ciechi sono stati costantemente ammessi a partecipare ai concorsi per alcune materie, cioè della storia della filosofia, del canto, della musica e di qualche altra ancora.

Ho qui dei prospetti statistici dai quali risulta che per la storia e per la filosofia ci sono ventiquattro professori di ruolo, quindici incaricati e tre supplenti; per la musica e per il canto corale, tredici professori di ruolo, sessanta incaricati e quattro supplenti; per le materie giuridiche, sette professori di ruolo e tre incaricati.

Il secondo articolo vuole semplicemente stabilire la possibilità per i ciechi di affrontare gli esami di abilitazione in ogni materia, limitando però l'efficacia di questa abilitazione all'insegnamento negli istituti di Stato specializzati per l'istruzione dei ciechi e in quelli privati.

Nel terzo articolo si estendono ai ciechi le preferenze stabilite dalla legge per gli invalidi di guerra.

A proposito del primo articolo c'è da mettere in evidenza un problema. Sembrerebbe che i ciechi debbano avere maggiore facilità per le materie letterarie, piuttosto che per la matematica, per cui bisogna fare delle lunghe esposizioni alla lavagna e comunque avere in mente una quantità di formule. Ora proprio le materie letterarie sono escluse, e la ragione è questa: non è possibile la sorveglianza dei giovani mentre fanno gli elaborati in classe. Ora a me sembra che questa difficoltà possa essere superata, perchè i lavori in classe non sono cosa di tutti i giorni, ma vengono fatti una volta ogni tanto, probabilmente una o due volte al mese, e mi pare che non ci sarebbe niente di straordinario se questi poveretti fossero assistiti da un collega o dal preside o da un segretario in questa occasione. Certo escluderli per questa difficoltà di carattere strumentale, di carattere occasionale direi, da quelle che sono le materie che io penso di elezione per i ciechi, non mi sembra opportuno.

D'altro canto, anche l'ultima proposizione si presta a qualche possibilità di indebito allargamento, perchè dice: «... e per tutte quelle altre materie che non comportino la correzione di elaborati di classe». Ora questo importerebbe che i ciechi possano insegnare fisica,

chimica, scienze naturali, cioè le scienze sperimentali e di osservazione per le quali i poveri ciechi non sono adatti.

Pertanto, per questo primo articolo proporrei un emendamento tendente appunto ad ammettere i ciechi all'insegnamento delle lingue e delle materie letterarie. Poi bisogna aggiungere alle materie giuridiche anche quelle economiche, perchè in genere questi insegnamenti delle scuole medie sono per materie giuridiche e per materie economiche. Questo non è che un completamento formale della legge.

Un'altra questione potrebbe presentare l'articolo 3, il quale, come ho detto, dispone che si estendano ai ciechi le norme preferenziali fissate per gli invalidi di guerra dal decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge 27 dicembre 1934, n. 2152, e successive disposizioni.

Qui si potrebbe obiettare, ed è stato obiettato quando questo disegno di legge fu presentato nella precedente legislatura, che non sembra giusto un uguale trattamento per i ciechi, estendendo loro il trattamento fatto agli invalidi di guerra, la cui mutilazione è colorita, è sublimata, vorrei dire, dal sacrificio compiuto. Ma, d'altro canto, io osservo che un cieco il quale si laurei, il quale sostenga dei concorsi, dà oltre tutto tanta prova di virtù, (perchè indubbiamente ci vuole molta virtù per darsi agli studi in queste condizioni e per superare questi concorsi) che merita proprio per questa prova che ha dato, che gli vengono estesi i benefici concessi agli invalidi di guerra.

D'altra parte voglio notare che questi benefici non arrecheranno danno agli invalidi di guerra, perchè sono fortunatamente pochi quelli cui noi provvediamo; e sono pochi anche perchè è molto difficile che un cieco riesca a laurearsi e a continuare negli studi per presentarsi a un concorso. Quindi sarei del parere di approvare l'articolo 3 così come è, superando la difficoltà a cui ho accennato.

Concludendo propongo alla Commissione che sia approvato il disegno di legge in esame con gli emendamenti che ho proposto all'articolo 1 e che, ripeto sono questi: ammettere, cioè, i ciechi ad insegnare le lingue, le materie letterarie, giuridiche ed economiche e poi tutte

le altre di cui si parla; eliminare l'ultimo inciso dell'articolo 1 che potrebbe portare, nella sua letterale espressione, ad una interpretazione che consentirebbe ai ciechi di insegnare le materie sperimentali di osservazione, materie che evidentemente sono assolutamente precluse alla loro possibilità.

RUSSO SALVATORE. Penso che all'articolo 1, in armonia con quello che ha detto il senatore Condorelli, si potrebbero aggiungere dopo le parole «... la correzione di elaborati di classe», le parole «o esperienze di laboratorio».

Non sono d'accordo per quello che riguarda l'insegnamento dell'italiano, perchè c'è la correzione dei compiti.

CONDORELLI, *relatore*. Ma se li possono far leggere!

RUSSO SALVATORE. Per i ciechi c'è una tale disponibilità di materie orali, quali la filosofia, le materie giuridiche e quelle economiche, la storia, e via dicendo, che credo non dovremmo nutrire eccessive preoccupazioni se escludiamo l'insegnamento dell'italiano. Quasi tutti i colleghi ciechi sono insegnanti, ad esempio, di storia e filosofia.

RUSSO LUIGI. Difficoltà enormi ci sono per i professori ciechi non tanto per quel che riguarda la sorveglianza, la vigilanza durante la elaborazione dei compiti in classe, quanto per la revisione dei compiti, cosa molto difficile anche per noi che abbiamo la fortuna di avere la vista. Si è parlato dell'italiano, ma pensate come la cosa è ancora più difficile per il latino e per il greco. Occorrono consultazioni di dizionari e non si può fare questo lavoro per interposta persona senza incorrere in qualche equivoco. Lo stesso proponente del disegno di legge, del resto, non ha chiesto tanto. Ricordiamo che l'iniziativa viene dagli interessati, dei quali si è reso interprete il nostro collega Cermignani: neppure gli interessati hanno osato chiedere tanto e quindi non c'è proprio motivo che noi apriamo questa porta.

Piuttosto occorre, come diceva l'onorevole relatore, premunirci con qualche cautela per quella formula troppo larga in fine all'arti-

colo 1 e forse la formula suggerita dal collega Russo Salvatore sarebbe la più opportuna.

MAGRÌ. Mi rendo conto delle gravi difficoltà che si oppongono a che gli insegnanti ciechi possano svolgere, nelle condizioni attuali, l'insegnamento delle materie letterarie. Dico nelle condizioni attuali, perchè se in un giorno non lontano si realizzerà l'istituto dell'assistenzato per le scuole medie, allora anche per le materie letterarie gli insegnanti ciechi, coadiuvati da un bravo giovane assistente, potranno adempiere bene la loro missione.

Per quel che attiene la formulazione dell'emendamento, la cosa migliore, ritengo, è quella di aggiungere, la parola «economiche» e togliere l'ultima espressione, perchè come ha ben detto l'onorevole relatore, per le materie scientifiche occorrono ampie dimostrazioni alla lavagna, cosa che un insegnante cieco non può fare.

Insomma io penso che sia meglio evitare la parte negativa e limitarci a quella positiva: stabilire cioè che i ciechi possano partecipare a concorsi per l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche, della storia e filosofia, della musica e del canto. Indicare cioè le discipline per il cui concorso si possono presentare. Altrimenti bisognerebbe dire: ad esclusione delle materie sperimentali e di osservazione: sarebbe, per esempio, una amara ed insulsa ironia proporre ad un cieco di insegnare la storia dell'arte.

AGOSTINO. Tenendo presente quello che ha detto il senatore Condorelli e quello che hanno detto gli altri colleghi proporrei che si sostituisse l'ultima parte dell'articolo primo con questa espressione: «... che non comportino espressioni grafiche o altrimenti visive». In tal maniera resterebbero certamente escluse quelle materie che richiedono la facoltà visiva: esperimenti di laboratorio, disegni alla lavagna, ecc. tutte cose che non consentono al cieco di operare proficuamente.

PRESIDENTE. E quali sarebbero queste materie?

AGOSTINO. Lo stabiliranno di volta in volta le singole Amministrazioni.

DONINI. Mi permetto di osservare al collega Agostino che la sua formulazione rischierebbe di limitare pericolosamente questo disegno di legge. Per quale motivo? Sinora si è parlato di non autorizzare i ciechi ad insegnare quelle materie che comportino la correzione di elaborati di classe. Su questo è evidente che siamo d'accordo. Ma se aggiungiamo l'espressione proposta dal senatore Agostino, in cui si parla genericamente di possibilità visive, di « rappresentazioni grafiche », noi escludiamo dei casi come quello che ricordo: ho conosciuto un professore di matematica cieco, nei miei anni di liceo, che vedeva le formule con la mente e quando io le leggevo me le correggeva. Le vedeva con gli occhi della mente! Sono certo casi rari; ma perchè permettere domani, sulla base di una formulazione così severa, che sia eliminato un cieco che attraverso anni e anni di concentrazione e di sforzi è diventato capace di dominare anche le formule matematiche? Là dove l'insegnamento della matematica comporta la correzione di compiti scritti, è evidente che un professore cieco non potrebbe seguire gli elaborati dei suoi allievi se non con gravissimo sforzo; ma ci sono delle classi dove si insegna matematica e dove non è richiesto alcun elaborato scritto. Quanto alla fisica e alla chimica, è molto più difficile che un cieco di nascita si possa comunque essere specializzato in queste materie.

Io vedo dunque il pericolo di una formulazione che stabilisca che i laureati ciechi sono esclusi dai concorsi per tutte le materie che comportino delle « rappresentazioni grafiche », perchè qualunque materia, ad un certo momento, esige l'esternazione grafica dell'insegnamento; anche il canto, ad esempio, ha le note.

AGOSTINO. Abbiamo specificato quali materie sono ammesse per questi ciechi.

DONINI. Non desidero insistere troppo; però mi permetto di ricordare che gli stessi ciechi hanno espresso il loro desiderio di veder approvare il testo che abbiamo sotto gli occhi. Essi hanno riflettuto molto prima di arrivare, in collaborazione con il collega Cermignani, a questa formulazione. Io vedo un pericolo

nel tentativo di voler introdurre altri elementi che noi oggi non possiamo approfondire in questa discussione.

ROFFI. D'accordo tutti evidentemente sulla giustizia del provvedimento e anche sull'articolo 3, su cui ho già avuto occasione di spendere qualche parola. Io vi confesso che sono d'accordo con il collega Magri nell'aggiungere anche le materie economiche, perchè questo significa allargare molto il campo. Ad ogni modo noi saremo sempre pronti ad accogliere quelle nuove proposte di legge che siano necessarie, per l'avvenire, per estendere ad altre materie questa possibilità che hanno i ciechi di essere ammessi a partecipare a concorsi per l'insegnamento nelle pubbliche scuole; materie, naturalmente, in cui sia possibile che i ciechi insegnino; ma lasciare una formula vaga come questa contenuta in fine all'articolo 1 indubbiamente darebbe luogo a notevoli difficoltà e confusione.

La dizione negativa «... che non comportino la correzione di elaborati di classe o esperienze di laboratorio », è sommamente pericolosa; occorrerebbe semmai adottare una formula più ampia, quale la « correzione di elaborati di classe ed esperienze di laboratorio o dimostrazioni alla lavagna », o addirittura, come diceva il senatore Magri (e propenderei per questo), elencare le materie ammesse e poi far punto. Dire cioè: «... per le materie giuridiche ed economiche, storia, filosofia, musica e canto ». Se ne sorgeranno delle altre, ci vorrà ben poco ad apportare una modificazione a questa legge.

CONDORELLI, *relatore*. Si potrebbe aggiungere la parola «... e affini ».

ROFFI. Questa aggiunta potrebbe forse andar bene!

RUSSO SALVATORE. Dopo aver citato le materie ammesse, non potremmo noi delegare il Consiglio superiore della pubblica istruzione o il Governo ad aggiungere domani qualche altra materia a quelle indicate in questo articolo, se domani vi fosse la possibilità che qualche altra materia potesse essere insegnata da questi ciechi?

PRESIDENTE. Non abdichiamo alla nostra qualità di legislatori! Se accettiamo il concetto proposto dal relatore di parlare anche di materie affini, il Consiglio superiore della pubblica istruzione potrà trovare benissimo la possibilità di intervenire.

RUSSO LUIGI. Lasciamo l'articolo 1 così come è ora, perchè mi sembra che possa andar bene!

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Logicamente il Governo è favorevole al progetto di legge nel suo complesso. In quanto alle modificazioni all'articolo 1, crede di poter accettare la dizione chiara e precisa proposta dal senatore Magri ed accettata anche dal senatore Roffi, salvo in futuro a modificare la legge qualora si presentassero delle altre situazioni. È necessario in un progetto di legge, a nostro avviso, non creare delle zone poco chiare.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere anche io la mia personale simpatia per le formule chiare e precise. Sarei quindi favorevole, diremo così, alla parte positiva: indicare cioè le materie per le quali è possibile l'insegnamento per i ciechi. Vorrà dire che se domani ci saranno altre possibilità, potremo con un'altra legge aggiungere quelle materie il cui insegnamento si fosse reso possibile per i ciechi. Elencherei quindi le materie ammesse, naturalmente aggiungendo alle materie giuridiche anche quelle economiche, e mi fermerei alle parole « musica e canto »; e non aggiungerei forse neanche la parola « e affini ».

CONDORELLI, *relatore*. Potrebbero anche insegnare pedagogia, ma mi sembra che questa materia sia inclusa nella filosofia.

ROFFI. Certamente, è così!

DONINI. Mi associo alla proposta del senatore Russo Luigi, di lasciare cioè l'articolo nella sua formulazione attuale.

CONDORELLI, *relatore*. Quanto agli emendamenti da me presentati, mantengo soltanto

quello relativo all'aggiunta delle parole « e economiche » e l'altro relativo alla soppressione dell'ultimo inciso.

Non insisto, invece, sull'altro emendamento di aggiungere in fine le parole « ... e affini ».

CARISTIA. All'introduzione di questa parola « affini », noi già altra volta abbiamo incontrato delle difficoltà per quel che riguardava l'insegnamento superiore, riuscendo difficile lo stabilire fino a qual punto una materia fosse affine o meno. Qui si avrebbero certamente le stesse difficoltà, con conseguenze indubbiamente non molto piacevoli, se non addirittura nocive. Sarebbe quindi opportuno evitare questa espressione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I laureati e diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nelle pubbliche scuole per le materie giuridiche, storia, filosofia, musica e canto, e per tutte quelle altre materie che non comportino la correzione di elaborati di classe.

A questo articolo sono stati proposti vari emendamenti.

Il primo emendamento tende ad aggiungere dopo la parola « giuridiche » le parole « e economiche ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Vi è poi un altro emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole « musica e canto », le parole « e affini ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Vi è infine l'emendamento del relatore tendente a sopprimere le parole « ... e per tutte quelle altre materie che non comportino la correzione di elaborati di classe ».

DONINI. Brevi parole per dichiarazione di voto. Personalmente voterò contro l'emendamento soppressivo proposto, perchè ho l'impressione che stiamo diventando troppo esigenti verso questo centinaio di persone, perchè tanti sono i professori ciechi, ed al massimo sei-sette nuovi ogni anno riescono ad avere la laurea e sono in grado di partecipare ai concorsi per insegnare. Eliminando queste ultime due righe dell'articolo, noi corriamo il rischio di penalizzare qualcuno di questi nostri colleghi ciechi, che attraverso circostanze imprevedibili possono essere arrivati a dominare materie che esigono anche « rappresentazioni scritte » sulla lavagna; in alcuni casi la natura riesce, attraverso la legge del compenso, a far sì che personalità di eccezione riescano ad eliminare queste difficoltà.

Approvando questo emendamento soppressivo, si potrebbe arrivare all'esclusione dai concorsi di alcuni ciechi che già insegnano matematica. Ora perchè in un caso che coinvolge al massimo centodieci persone (tali sono le cifre che ho avuto e su cui non ho ragione di avere dei dubbi) aprire le porte a tutta una serie di piccole e grandi tragedie? Il dolore di una sola persona non vale forse come il dolore di mille? Ecco perchè sono contro la soppressione di questo inciso, che potrebbe rovesciare anche situazioni già acquisite.

LAMBERTI. Io sarei molto perplesso se le conseguenze di questa soppressione dovessero portare alla revisione di posizioni già acquisite, ma questo mi sembra escluso dalla formulazione stessa dell'articolo primo.

DONINI. Perchè si sappia, questo cieco è il fratello del senatore Corbellini!

LAMBERTI. L'articolo 1 si riferisce non alla facoltà dell'insegnare, ma alla ammissibilità di partecipazione ai concorsi. Pertanto, chi ha già superato un concorso non è minimamente investito dalle conseguenze di questo articolo. Qui si parla soltanto dei laureati ciechi e della loro partecipazione ai concorsi: potrà accadere che domani questa possibilità non esista per qualche eccezionale personalità, perchè proprio di una personalità eccezionale si dovrebbe trattare, dal momento che è spa-

ventosamente difficile tenere in testa tutta una serie di formule per una dimostrazione matematica. Domani ci si potrebbe trovare in questa dolorosa situazione, che qualche eccezionale personalità, capace di una cosa di questo genere, venga esclusa dall'insegnamento; d'accordo. Però potrebbe avere, in forza dell'articolo 2, l'abilitazione ad insegnare la matematica negli istituti per ciechi.

Comunque, ripeto, non si avrebbe mai la dolorosa conseguenza, davanti alla quale saremmo tutti esitanti, di privare della cattedra un professore che già l'abbia.

MAGRÌ. La proposta del relatore tende a togliere quella esclusione contenuta nelle ultime due righe dell'articolo, per definire in senso positivo quelle che sono le discipline per cui il cieco può presentarsi ai concorsi.

CARISTIA. Se noi eliminiamo quest'ultima parte, come vorrebbe il relatore, arriveremmo alla conclusione che i ciechi potrebbero anche insegnare matematica e fisica. Infatti, dopo questa soppressione, è chiaro che i ciechi, stando ad una interpretazione letterale dell'articolo, potrebbero insegnare anche altre materie.

MAGRÌ. Assolutamente no! Vengono elencate in modo tassativo le materie che possono essere insegnate.

RUSSO LUIGI. Io voterò contro l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole relatore. Sono persuaso che questo inciso non turba menomamente le cose. La indicazione è precisa ed inoltre ci sono due elementi cui bisogna porre attenzione. In primo luogo, il senso di responsabilità di questi professori che si presentano al concorso, per cui è certo che nessuno di questi si presenterà ad un concorso cui non può partecipare. In secondo luogo, si deve tener presente anche la competenza illuminata dei Commissari. Questo è il mio parere.

TIRABASSI. Anche io sono contrario alla soppressione di queste due ultime righe dell'articolo. Conosco un cieco, professore di scienze, che è veramente un valore nel suo campo.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)20^a SEDUTA (21 luglio 1954)

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Vi è ora un emendamento sostitutivo presentato dal senatore Agostino, delle parole «... la correzione di elaborati di classe» con le altre: «... espressioni grafiche o altrimenti visive».

MAGRÌ. A me pare che questo emendamento sia formulato in modo da creare una legge tutt'altro che chiara. Quali sono infatti queste espressioni grafiche o altrimenti visive? Io posso comprendere che cosa siano le espressioni grafiche, ma non comprendo ugualmente con facilità cosa siano le espressioni visive.

AGOSTINO. Sono gli esperimenti di laboratorio!

MAGRÌ. Ma allora parliamo di esperienza di laboratorio! Potremmo dire « espressioni grafiche o esperienze di laboratorio ».

Qualora l'emendamento fosse così formulato, lo accetterei perchè io mi rendo conto e son partecipe dei sentimenti di questi ciechi che attraverso un grande impegno di volontà riescono a conquistare un titolo di cultura; però ritengo che, noi abbiamo anche il dovere di tener conto delle esigenze dell'insegnamento stesso. Noi non possiamo, per legge, affidare ad insegnanti ciechi degli insegnamenti per i quali essi non potrebbero svolgere con pienezza la loro funzione. Non possiamo noi chiamare ad insegnare materie sperimentali degli insegnanti ciechi che non potrebbero personalmente preparare o dirigere gli esperimenti. Del resto i ciechi hanno anche la possibilità di insegnare, come ha detto il senatore Lamberti, nelle scuole per i ciechi. Aggiungiamo che noi apriamo una valvola per le possibilità dell'insegnamento in istituti privati e parificati. Il caso eccezionale ha sempre modo di farsi strada. Non legiferiamo così, anche perchè, penso, indurremmo molti giovani ciechi in tentazione e li avvieremo in una strada irta di enormi difficoltà.

AGOSTINO. Aderisco alle osservazioni del senatore Magrì in relazione al mio emendamento ed accetto la nuova formulazione da lui proposta.

DONINI. Io ho l'impressione che noi introduciamo di nuovo, attraverso questo emendamento, il concetto restrittivo che abbiamo respinto prima. Vale a dire, facciamo rientrare il pericolo di veder eliminare tutte le materie che potrebbero, in casi eccezionalissimi, essere insegnate da figure di eccezione, come quella del professore di matematica cieco, fratello del senatore Corbellini, che mi ha dato al liceo lezioni di matematica. L'elemento discriminatore dovrebbe essere soltanto la correzione di elaborati di classe; e questo ci garantisce sotto tutti gli aspetti. Ci sono, come ho già avuto occasione di dire, classi di matematica dove è materia di esame anche l'elaborato scritto e qui, naturalmente, il cieco non potrà insegnare; ma ce ne sono altre, come al liceo, dove l'elaborato non c'è.

RUSSO LUIGI. Ci sono la fisica e la chimica però!

DONINI. Sono queste le materie che noi non possiamo neanche supporre che un cieco possa riuscire ad insegnare, data l'esigenza degli esperimenti di laboratorio.

Senza tediare ulteriormente gli onorevoli colleghi, mi sembra necessario riaffermare il mio senso di preoccupazione per l'inserzione di una frase come quella di « espressioni grafiche », che eliminerebbe molte materie dove in realtà non è indispensabile che l'insegnante cieco veda lui stesso sulla lavagna gli esercizi di qualche alunno che viene interrogato.

Potrebbe dirsi invece: «... la correzione di elaborati di classe o esperienze di laboratorio».

AGOSTINO. Dichiaro di aderire alla formulazione proposta dal senatore Donini.

MAGRÌ. Anche io mi dichiaro favorevole a questa formulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la formulazione proposta ora dal senatore Donini, ten-

dente ad aggiungere in fine all'articolo le parole « esperienze di laboratorio ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto pertanto ai voti l'articolo 1, quale risulta dagli emendamenti approvati.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Essi sono anche ammessi agli esami per l'abilitazione all'insegnamento di tutte le materie non comprese nell'articolo precedente; l'efficacia di tale abilitazione è però limitata all'insegnamento nei soli istituti di Stato specializzati per l'istruzione dei ciechi, ed in quelli privati.

LAMBERTI. Propongo il seguente emendamento sostitutivo. Dove si dice, alla fine dell'articolo «... ed in quelli privati», dire invece «... ed in quelli non statali». Credo che sia una formulazione più esatta.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento sostitutivo del senatore Lamberti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Agli effetti dell'articolo 1 della presente legge, sono estesi agli insegnanti ciechi le norme preferenziali fissate per gli invalidi di guerra dal decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge 27 dicembre 1934, n. 2152, e successive disposizioni.

LAMBERTI. Io sono favorevole alla sostanza di questo articolo, però mi pare che sarebbe opportuno stabilire una disciplina interna in questo meccanismo.

Mi spiego: gli invalidi di guerra ed alcune altre categorie che oggi godono di un trattamento preferenziale, hanno tali benefici anche a titolo di risarcimento del danno da essi subito nel servizio della società.

Ora, pur riconoscendo valido il ragionamento del relatore, condiviso dalla grande maggioranza dei colleghi, che lo sforzo eccezionale che i ciechi debbono sopportare per raggiungere queste mete deve essere apprezzato e può ben meritatamente porli in una condizione analoga a quella degli invalidi di guerra e dei profughi, che hanno avuto un trattamento preferenziale, ritengo però che sarebbe opportuno inserire una disposizione in forza della quale questi ciechi abbiano un trattamento preferenziale, ma subordinatamente a quelle altre categorie, cui prima ho accennato.

Ed allora come si applicherà questo trattamento preferenziale? Entreranno prima in graduatoria gli invalidi di guerra, poi i profughi per ragioni di guerra e finalmente i ciechi.

RUSSO LUIGI. Si potrebbe dare il caso, in effetti, senza questa disposizione che propone il senatore Lamberti, di una parità di posizione in graduatoria fra un invalido di guerra e un cieco civile. Orbene, se tutto fosse uguale e si dovesse scegliere fra un cieco civile e un invalido di guerra, io opterei per l'invalido di guerra.

LAMBERTI. Proprio questo io volevo proporre: trattamento preferenziale per i ciechi, ma subordinatamente a quelle categorie che già lo godono, naturalmente a parità di condizioni.

TIRABASSI. Per invalidi di guerra si vuol intendere invalidi di guerra ciechi?

LAMBERTI. Non saprei. Comunque ci sono disgrazie analoghe a quella della cecità. C'è, per esempio, chi ha perduto tutte e due le braccia.

Insisto pertanto sul mio emendamento, che suona così, quale comma aggiuntivo: « Di tale trattamento preferenziale i ciechi usufruiranno subordinatamente agli invalidi di guerra su ricordati ».

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

20^a SEDUTA (21 luglio 1954)

PRESIDENTE. Metto ai voti in primo luogo l'articolo 3 nel suo unico comma. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Lamberti e del quale egli ha dato testè lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.